

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2233 del 08/07/2016
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04. Ditta HERAMBIENTE S.p.a. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 122 del 30/07/2008 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via S. Martino in XX, rientrante fra le attività di "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico" (punto 5.3 lettera b) paragrafo 1) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2288 del 08/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno otto LUGLIO 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04. Ditta HERAMBIENTE S.p.a.
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 122 del 30/07/2008 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via S. Martino in XX, rientrante fra le attività di "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico" (punto 5.3 lettera b) paragrafo 1) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

DIFFIDA

IL DIRIGENTE

VISTE le direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014 n°46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n°152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo n. 29-decies "Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", comma 9, il quale stabilisce che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni commesse, procede alla:

- alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

VISTE:

- la Legge n°56 del 07/04/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la Legge Regionale n°13 del 30/07/2015, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n°56 del 07/04/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 16 della Legge Regionale n°13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AIA di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

VISTA la Delibera di G.R. n°2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale volontaria rilasciata alla ditta Recupera S.r.l. con Provvedimento del Servizio Ambiente n. 122/2008 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via S. Martino in XX, rientrante fra le attività di "Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico" (punto 5.3 lettera b) paragrafo 1) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), successivamente volturata con Provvedimenti n. 165 del 01/07/2009 e n. 54 del 29/03/2011 alla ditta HERAMBIENTE S.p.a.;

VISTI:

- il punto 2 del dispositivo del Provvedimento di A.I.A. sopra richiamato, il quale stabilisce che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi previsti, ed in particolare quelli indicati nella Sezione D dell'Allegato A "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata ambientale";
- il punto D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato A all'Autorizzazione suddetta, il quale stabilisce i valori limite consentiti per le emissioni convogliate in atmosfera;

RICHIAMATA la nota del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini (Prot. ARPAE n°PGRN/2016/4747 del 01/07/2016), in cui si evidenzia quanto segue:

- in data 18/05/2016, a seguito di ispezione programmata per la verifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, personale Tecnico di vigilanza ed U.P.G. dell'ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini ha eseguito il campionamento delle emissioni in atmosfera sul punto "E2 - Biofiltro n. 2", secondo le modalità contenute al punto D.2.4 del Provvedimento di AIA vigente; l'esito dell'analisi, così come successivamente refertato dal Rapporto Tecnico ARPAE n°11/06 del 17/06/2016, ha evidenziato, nel terzo prelievo dell'analisi "Ammoniaca e suoi Sali espressi come NH₃", un valore di 65,80±32,89 mg/Nm³ superiore al limite di emissione stabilito dall'autorizzazione vigente, nonostante l'applicazione dell'incertezza di misura espressa come incertezza estesa;
- in relazione alla suddetta inottemperanza, è stato somministrato alla ditta in oggetto il verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 318-ter del D.Lgs. 152/06 (Legge 68 del 22/05/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (Port. ARPAE n°PGRN/2016/4521 del 23/06/2016);

CONSIDERATO che la ditta HERAMBIENTE Spa, per quanto concerne il campionamento effettuato in data 18/05/2016 dal personale Tecnico di vigilanza ed U.P.G. dell'ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini, non ha rispettato le prescrizioni di cui ai punti 2 del dispositivo e D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato A del Provvedimento di AIA n. 122 del 30/07/2008 e s. m.;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e degli accertamenti effettuati, non si sono manifestate situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente e che, pertanto, sia necessario provvedere a diffidare la ditta in oggetto, con gli elementi e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento, senza sospensione dell'attività;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di ARPAE n°7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità a legge del presente Provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento Ing. Fabio Rizzuto, P.O.Unità VIA-VAS-AIA-Energia-Rifiuti;

DISPONE

1. di diffidare, per le motivazioni richiamate in premessa, il Gestore della Ditta HERAMBIENTE S.p.a., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via S. Martino in XX, ad adempiere alle disposizioni contenute nel verbale di prescrizione redatto ai sensi dell'art. 318-ter del D.Lgs. 152/06 (Legge 68 del 22/05/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e trasmesso da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini con nota Prot. ARPAE n°PGRN/2016/4521 del 23/06/2016, ed in particolare:
 - il Gestore dovrà assumere tutti i provvedimenti di verifica, manutenzione e controllo degli impianti generanti l'emissione al fine di ripristinare la funzionalità ottimale e conseguire il rispetto dei limiti prescritti;
 - il Gestore dovrà provvedere ad effettuare una analisi di controllo attraverso un campionamento all'emissione convogliata in atmosfera denominata E2 al fine di confermare il rispetto dei valori limite;
 - Il Gestore dovrà inviare ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini i referti analitici dell'autocontrollo e una relazione tecnica in cui siano descritti:
 - i provvedimenti di verifica, manutenzione e controllo degli impianti generanti l'emissione messi in atto al fine di conseguire il rispetto dei limiti previsti in autorizzazione;
 - le possibili cause del superamento;
 - le azioni correttive messe in atto per evitare il ripetersi dell'accaduto;
2. di stabilire che, qualora la ditta non ottemperi a quanto prescritto al precedente punto 1, si procederà ai sensi di legge;
3. di rammentare a codesta ditta il pieno rispetto di tutte le prescrizioni, già dettate nel Provvedimento di A.I.A. rilasciato con Provvedimento di AIA n. 122/2008 e s.m.;
4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;

5. di individuare nell'ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
6. di inviare il presente atto al Comune di Rimini e, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'AR-PA - Sezione Provinciale di Rimini.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.